

I.N.P.S. – Fondo Tesoreria: erogazione diretta del TFR in caso di incapienza dei contributi - Precisazioni

Come noto, l'I.N.P.S., con messaggio 12 dicembre 2008, n. 27770 (vedi nostra circolare n. 15 dell'8 gennaio 2009), ha fornito le istruzioni operative e la modulistica per la comunicazione da inviare all'Istituto quando vengono a cessare i rapporti di lavoro con lavoratori, per i quali siano state versate quote di TFR al Fondo Tesoreria che l'Azienda sia impossibilitata a liquidare al lavoratore stesso per incapienza della contribuzione complessivamente dovuta al Fondo di Tesoreria e all'I.N.P.S., riferita al mese di erogazione.

Con il messaggio n. 15687 dell'8 luglio 2009, l'I.N.P.S. fornisce ulteriori indicazioni per la liquidazione dell'eventuale differenza posta a carico direttamente del Fondo.

Diversamente da quanto precedentemente stabilito, competente per la liquidazione è la Sede di competenza in base alla residenza del lavoratore. Pertanto la Sede che riceve l'istanza dell'azienda (mod. FTES_01) deve trasmetterla alla Sede individuata secondo detta competenza. Il lavoratore, a sua volta, presenterà alla Sede competente la richiesta di erogazione, compilata utilizzando il modello FTES_02 con il quale comunicherà all'INPS le modalità di pagamento.

L'Istituto precisa, inoltre, che il Fondo di Tesoreria interviene direttamente anche in caso di fallimento di datori di lavoro che abbiano omesso, in tutto o in parte il versamento delle quote di TFR che, come noto, ha, per legge, natura di obbligazione contributiva. Ne consegue che alle prestazioni erogate dal Fondo si applica il principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 cod.civ. per cui al lavoratore dipendente le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi.

Pertanto, in caso di insolvenza per fallimento, il curatore provvederà a presentare la domanda di liquidazione mod. FTES_01 (e l'eventuale allegato modello FTES_03) che contiene i dati analitici relativi ai lavoratori interessati. Le verifiche saranno svolte dalla Sede competente secondo procedure che possono variare a seconda che il datore di lavoro, pur non avendo regolarmente versato i contributi a titolo di TFR ne abbia però denunciato i dati tramite il flusso DM10 ed Emens.

Si segnala, infine, che sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) – sezione Modulistica – è stata pubblicata la nuova versione dei suddetti modelli da utilizzare per l'erogazione diretta del TFR in caso di incapienza: in particolare, i modd. FTES_01 e FTES_03 sono stati integrati con l'indicazione del campo "reddito di riferimento" per il calcolo dell'aliquota da

applicare al TFR, utile all'I.N.P.S. per la compilazione della dichiarazione di mod. 770, alla quale è tenuto nella propria qualità di sostituto d'imposta.

Vi ricordiamo che nella **Home Page** del nostro sito internet www.assind.cr.it nella sezione ***In primo piano*** è possibile consultare la pagina su "*Riforma Previdenza Complementare*" dove troverete la normativa, le circolari esplicative e la modulistica sull'argomento.

Segnaliamo da ultimo che, sempre sul nostro sito associativo, nella sezione **FAQ** sono disponibili le risposte ai quesiti più frequenti in materia di destinazione del TFR alla previdenza complementare.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Ernesto Cabrini

